

GIOACCHINO ALFANO — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto-legge n. 49 del 2003, convertito dalla legge n. 119 del 2003, in materia di quote latte, era stato previsto un trattamento di favore per gli allevamenti afflitti dal problema del morbo della « lingua blu » e dal conseguente divieto di movimentazione dei capi, in relazione al superamento delle quote latte assegnate per la campagna 2002-2003;

viceversa l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) non ha ritenuto di dover valutare questa situazione di svantaggio nei termini previsti dal decreto-legge n. 49 (articolo 9, comma 3; articolo 10, comma 30), comminando multe che per regioni colpite dal morbo della « lingua blu » sono state pari a: 3 milioni e 348 mila euro per la Sardegna; 19 milioni di euro per la Puglia; 5 milioni di euro per la Sicilia; 1,3 milioni di euro per la Campania; 540.000 euro per la Basilicata; 4 milioni di euro per il Lazio; 90.000 euro per la Calabria e 65.000 euro per la Toscana: va osservato che Calabria e Toscana avrebbero pagato un conto assai più salato se, ai sensi decreto-legge n. 49 del 2003, non avessero potuto compensare le quote con le proprie zone montane o svantaggiate;

il tribunale amministrativo regionale del Lazio, cui gli allevatori sardi avevano inviato richiesta di sospensiva, evidenziando la situazione descritta, l'ha rigettata, con la conseguenza che gli allevatori sono stati costretti a pagare, anche al fine di evitare le pesanti sanzioni previste per i ritardatari;

la vicenda in oggetto rischia di danneggiare fortemente la capacità economica degli allevatori in diverse regioni —:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di consentire il ricalcolo delle sanzioni nei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legge n. 49 del 2003, provvedendo alla restituzione delle somme

che gli interroganti ritengono illegittimamente determinate e percepite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

(3-02684)

* * *

SALUTE

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2003 l'ordinanza « contingibile ed urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni di cani potenzialmente pericolosi » emanata il 9 settembre 2003 dal Ministro della salute;

fatto salvo il meritorio intento di contrastare il preoccupante fenomeno delle aggressioni di cui si sono resi protagonisti diversi animali nelle ultime settimane, e fatto salvo l'intento di diffondere un atteggiamento responsabile da parte dei proprietari degli animali, appare evidente che il provvedimento emanato presenta limiti tali da risultare di scarsa efficacia per affrontare un problema così delicato e complesso;

uno dei principali limiti del provvedimento sta nel fatto che l'elenco di razze potenzialmente pericolose a cui fa riferimento l'ordinanza prevede, in modo del tutto ingiustificato sotto il profilo etologico, l'inclusione di tipi di cani con profili comportamentali diversi;

è condivisa la necessità di introdurre il divieto di selezionare o incrociare razze di cani per svilupparne l'aggressività, ma sembra di difficile attuazione perché non è chiaro come si possa dimostrare che un incrocio sia stato fatto per sviluppare l'aggressività negli animali, tenendo conto che buona parte dell'aggressività degli individui non è determinata geneticamente,

ma risulta dal complesso di esperienze che il cane acquisisce nel corso della sua vita e quindi dal tipo di addestramento che riceve e dalle condizioni in cui viene tenuto;

l'obbligo dell'uso contestuale del guinzaglio e della museruola per i cani condotti nei luoghi pubblici non sembra una efficace soluzione e sembra una misura punitiva di tipo preventivo che non ha alcun valore educativo; è opportuno l'obbligo della museruola qualora vi siano delle oggettive situazioni in cui il cane possa diventare aggressivo, ma senza imporre strumenti coercitivi che, impedendo comportamenti naturali effettuati attraverso la bocca, possono causare spiacevoli forme di nevrosi; vanno inoltre ricordati i veri e propri problemi di traspirazione che nascerebbero dall'impossibilità di aprire adeguatamente la bocca, tenendo conto che lo scambio di calore con l'esterno avviene attraverso la lingua;

una soluzione meno « estrema » potrebbe essere quella di obbligare i proprietari di cani « potenzialmente pericolosi » ad usare la museruola solo se i cani vengano liberati in luoghi pubblici molto frequentati o, insieme al guinzaglio, in luoghi affollati e circoscritti, come i mezzi pubblici;

al di là delle perplessità che suscita la stesura di un elenco di animali « potenzialmente pericolosi », vista l'importanza di fattori come l'addestramento e le condizioni in cui sono tenuti i cani, appare evidente che la frettolosa stesura dell'ordinanza ha portato ad elaborare un elenco — basato su una classificazione ENCI che nulla ha a che vedere con le caratteristiche comportamentali dei cani o delle loro dimensioni — che include animali oggettivamente poco pericolosi ed escluderne altri che indubbiamente possono rappresentare un maggiore problema per la sicurezza come, ad esempio, l'*american staffordshire terrier*, che è molto simile al ben più noto *pit-bull*;

è condivisibile l'introduzione, per alcune categorie di persone legate alla cri-

minalità, del divieto di acquisto, possesso e detenzione di cani considerati « potenzialmente pericolosi », ma, in tal caso, sarebbe opportuna l'estensione del divieto a qualunque razza canina, visto che la norma, oltre a prevenire possibili casi di aggressione, sarebbe indubbiamente efficace per arginare il preoccupante fenomeno dei combattimenti clandestini di cani, legato con tutta evidenza alla malavita;

l'obbligatorietà, per i proprietari di cani « potenzialmente pericolosi », di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi è un'ipotesi praticabile, ma è necessario studiare dei meccanismi di tutela da possibili speculazioni da parte delle compagnie assicuratrici, anche per prevenire possibili abbandoni da parte di chi non sarebbe disposto a sostenere un ulteriore costo legato al possesso del cane;

l'ordinanza stabilisce la facoltà, peraltro già prevista dalla normativa vigente, per i proprietari di cani di affidarli alle strutture pubbliche, qualora non intendano più farsene carico, senza tenere conto dei costi che questo fisiologico aumento del numero di abbandoni — ancorché effettuati a norma di legge affidandosi alle ASL territoriali — comporterebbe in maniera inevitabile;

ad avviso degli interpellanti le sanzioni implicitamente previste dall'ordinanza sono addirittura di natura penale e, se questo può avere un senso per alcune delle possibili violazioni, appare del tutto sproporzionato nella maggior parte dei possibili casi di mancato rispetto dell'ordinanza;

il provvedimento non tiene in alcuna considerazione le problematiche legate alle tipologie di cani che sono per forza di cose in libertà e senza museruola, come i cani da pastore e i cani da caccia;

l'ordinanza emanata, pur con apprezzabili intenti, comporta moltissimi disagi per i proprietari di cani, senza otte-

nere ad avviso degli interpellanti sostanziali benefici per quanto riguarda l'incolumità pubblica —:

per quali ragioni il ministro, pur nell'urgenza di agire, non abbia ritenuto di consultare le categorie e i soggetti interessati, e quali «riscontri» abbia ricevuto dagli stessi dopo l'adozione dell'ordinanza;

se il ministro non ritenga che la diffusione di animali «potenzialmente pericolosi» debba essere affrontata con un provvedimento efficace e coerente e che tenga in debito conto dei molteplici e complessi aspetti che una questione così delicata comporta;

se il ministro non intenda ritirare il provvedimento citato in premessa per elaborare, nei tempi e nei modi opportuni, un provvedimento che tenga conto delle numerose problematiche legate alla detenzione di cani «potenzialmente pericolosi» e in particolare:

stabilire criteri di «potenziale pericolosità» basati su valutazioni oggettive e considerando la tangibile difficoltà che avrebbero gli organi competenti nella valutazione dell'appartenenza di un animale a razze considerate «potenzialmente aggressive»;

evitare misure di tipo «punitivo» nei confronti sia degli animali sia dei loro padroni che — giova ricordare — nella stragrande maggioranza dei casi si comportano in modo da non arrecare alcun disturbo — e tantomeno pericolo — nei confronti delle altre persone;

intensificare le azioni di controllo e di repressione di tutta l'attività legata al mondo della cinomachia, che costituisce uno dei principali elementi di preoccupazione sociale;

adottare le opportune iniziative anche normative per introdurre controlli rigorosi sul mercato dei cani, con particolare attenzione per i cani che vengono importati, in modo da verificare contestualmente la presenza di animali «poten-

zialmente pericolosi», garantire la massima sicurezza anche sotto il profilo sanitario e accertare che le condizioni di trasporto degli animali avvengano nel pieno rispetto del loro benessere;

coinvolgere nell'elaborazione del nuovo provvedimento finalizzato a prevenire possibili aggressioni da parte dei cani «potenzialmente pericolosi», le associazioni di categoria dei medici veterinari, esperti di etologia animale e le associazioni ambientaliste ed animaliste che dispongono di una competenza specifica sul problema.

(2-00899) «Zanella, Cento, Pecoraro Scania, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion».

Interrogazione a risposta in Commissione:

DUCA e GIACCO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, in vigore dall'8 settembre 2003 stabilisce i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e dispone che l'importazione dei prodotti zootecnici provenienti da paesi terzi può avvenire previa autorizzazione dell'Ufficio veterinario addetto ai posti di ispezione frontaliere;

in data 3 luglio 2003 la Commissione dell'Unione Europea ha stabilito le località abilitate all'ispezione frontiera e nell'elenco risulta che Ancona è abilitata all'importazione di prodotti ad uso zootecnico nell'aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara e non nel porto internazionale di Ancona;

ciò produce un gravissimo danno alle attività commerciali del Porto di Ancona e alle attività industriali delle imprese della Regione Marche e di quelle vicine che utilizzano il porto internazionale di Ancona e colpiscono duramente

le imprese di servizio che operano nello scalo dorico a causa della cessazione delle importazioni;

con circolare del 1° settembre 2003, emanata dal Ministro interrogato, è stato chiarito che l'importatore è tenuto a far pervenire ciascuna partita al PIF più vicino al fine dell'espletamento dei previsti controlli —:

se il Ministro è a conoscenza dei fatti suesposti e se intenda istituire urgentemente un posto di Ispezione Frontaliera nel porto internazionale di Ancona e se, nelle more della costituzione, intenda autorizzare l'Ufficio del veterinario più vicino, e cioè presso l'aeroporto di Ancona — Falconara anche per la merce in arrivo nel porto di Ancona mediante il trasferimento di campioni rappresentativi della merce al fine dei controlli di legge necessari all'importazione. (5-02356)

**Apposizione di firme
ad una risoluzione.**

La risoluzione in Commissione Abbonanzieri e altri n. 7-00305, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 22 settembre 2003, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Raffaella Mariani e Duca.

**Ritiro di documenti
del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

interpellanza urgente Bova n. 2-00780 del 3 giugno 2003;

interrogazione a risposta immediata in Assemblea D'Agrò n. 3-02659 del 16 settembre 2003;

interrogazione a risposta immediata in Assemblea Titti De Simone n. 3-02660 del 16 settembre 2003;

interrogazione a risposta immediata in Assemblea Realacci n. 3-02661 del 16 settembre 2003;

interrogazione a risposta immediata in Assemblea Cè n. 3-02662 del 16 settembre 2003;

interrogazione a risposta immediata in Assemblea Innocenti n. 3-02663 del 16 settembre 2003;

interrogazione a risposta immediata in Assemblea Rizzo n. 3-02664 del 16 settembre 2003;

interrogazione a risposta immediata in Assemblea Antonio Leone n. 3-02665 del 16 settembre 2003;

interrogazione a risposta immediata in Assemblea La Russa n. 3-02666 del 16 settembre 2003.